



**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**  
**INTERVENTO EX ART. 4 TER DELLE NORME INTEGRATIVE**  
**PER I GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**  
**(AMICUS CURIAE)**

**Per:** la Confederazione Legale per i Diritti dell'Uomo, con sede in Milano, Via Alzaia Naviglio Grande n. 46, codice fiscale 97917220150 (d'ora in avanti anche la "Confederazione"), in persona del suo presidente *pro tempore* avv. Renate Holzeisen, rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente in calce al presente atto, dall'avv. Alessandro Fusillo (c.f. FSLLSN68R03H501Z – pec [alessandro.fusillo@pec.it](mailto:alessandro.fusillo@pec.it)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22, nonché presso la posta elettronica certificata del difensore,

**NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

introdotto con ordinanza n. 74 del 17 febbraio 2025 del Tribunale di Catania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 30 aprile 2025.

**1. Ammissibilità dell'intervento della Confederazione**

L'associazione interventrice (che ha già in passato depositato un intervento *amicus curiae* ritenuto ammissibile da codesta Ecc.ma Corte nel procedimento n. 38 del 18 marzo 2022, G.U. n. 17 del 27 aprile 2022) riunisce un gruppo di avvocati ed ha come scopo la tutela dei diritti fondamentali inviolabili dando concretezza all'art. 1, comma 2, del codice deontologico forense che impone all'avvocato il compito di vigilare *“sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita”* (cfr. **doc. 1**, atto costitutivo).

Lo statuto della Confederazione (**doc. 2**) dedica particolare attenzione al *“possesso fisico e morale di sé stessi che caratterizza ciascuna persona umana”* e richiama la dottrina medievale dell'*habeas corpus*, cardine della difesa dell'individuo dall'ingerenza nella sua libertà fisica e morale che caratterizza la lotta degli esseri



umani per il progressivo affrancamento dall'illegittimo esercizio della coercizione statale nei loro confronti.

La Confederazione, inoltre, vuole costituire una risposta da parte della classe forense al sostanziale disinteresse degli organi rappresentativi dell'avvocatura per le tematiche di legittimità costituzionale poste dalla legislazione emergenziale.

La Confederazione, infine, è già attiva sin dalla sua costituzione sul fronte delle misure di contrasto all'obbligo vaccinale avendo pubblicato un manifesto per la moratoria dell'obbligo vaccinale (**doc. 3, 4**) firmato da quasi 170mila cittadini e inviato ad una serie di soggetti con cariche istituzionali di rilievo (parlamentari, ministri, presidenti di organi giurisdizionali di vertice ecc.).

## **2. L'accertamento della verità materiale – necessità ed opportunità di un'istruttoria presso AIFA per acquisire informazioni e documenti in relazione alla sicurezza e l'efficacia dei vaccini Covid-19**

La giurisprudenza costituzionale che sino ad ora si è occupata degli obblighi vaccinali introdotti nell'ambito delle disposizioni emergenziali riguardanti la pandemia da Covid-19 ha dato per scontati i seguenti fatti: a) i vaccini autorizzati in Italia avevano l'effetto di immunizzare i soggetti che vi si sottoponevano e di impedire il contagio con il virus SARS CoV-2, in armonia con la finalità del legislatore fatta palese dalla lettera dell'art. 4, comma 1, del DL 44/2021 (*"... per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione ..."*); b) i vaccini Covid-19 sono sicuri, come certificato dalle autorità di vigilanza, in particolare dall'AIFA.

Alla luce degli ampi poteri di indagine riconosciuti dagli artt. 14, 15 e 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, si ritiene che le due questioni di fatto sopra rammentate meritino un più ampio ed approfondito scrutinio da parte di codesta Corte.

Costituisce notizia di dominio pubblico, in quanto ricavabile dagli stessi foglietti illustrativi dei vaccini, consultabili sul sito di AIFA, che questi non hanno mai avuto la finalità di prevenire il contagio con il virus SARS CoV-2. Ciò è stato recentemente



ed ufficialmente confermato da AIFA in una risposta (prot. 0094558-19/07/2024-AIFA-AIFA\_UAC-P) ad un'istanza di accesso civico (qui prodotta quale **doc. 5**) nella quale l'Agenzia dichiarava:

**«allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l'indicazione “prevenzione della trasmissione dell'infezione dall'agente Sars cov-2”.»**

Il vaccino previsto come obbligatorio dal legislatore, pertanto, **non esiste**. I vaccini disponibili avevano il mero effetto di proteggere chi vi si sottoponesse dalla malattia Covid-19. Una protezione, giova sottolineare, incompleta ed effimera, giacché i vaccini richiedono continui richiami per mantenere il loro auspicato effetto immunizzante, come pure è di dominio pubblico.

La circostanza che i vaccini non impediscono la trasmissione del virus fa sì che le considerazioni solidaristiche valorizzate dalla Corte in epigrafe devono necessariamente cadere. Se il vaccinato può contagiare gli altri esattamente come il non vaccinato, appare evidente che le finalità di salute pubblica che si proponeva il legislatore si sono rivelate in seguito di impossibile realizzazione e ciò proprio alla luce di una dichiarazione ufficiale di AIFA.

La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccini Covid-19 ha più volte statuito, inoltre, che i vaccini in questione rientrano nel paradigma dei trattamenti vaccinali obbligatori di cui più volte si è occupata la Consulta. Hanno ritenuto gli arresti emessi, infatti, che detti vaccini non solo fossero di beneficio a coloro che vi si sottoponevano, ma che giovassero anche alla generalità dei cittadini (impedendo il contagio) e che fossero caratterizzati da eventi avversi normali e tollerabili, restando confinati quelli gravi e finanche letali all'area dell'imprevedibilità, bilanciata dalla previsione di un indennizzo.

Senonché, in disparte il difetto della funzione di salute pubblica (prevenzione dell'infezione), l'immissione in commercio dei vaccini in questione fu accompagnata, da parte di AIFA, da particolari cautele, giustificate dal fatto che al momento dell'avvio



della campagna vaccinale gli studi sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini in questione risultavano ancora in corso. Le determine di AIFA, con le quali i vaccini venivano autorizzati per l'uso umano, contenevano infatti precise condizioni in merito all'onere, imposto alle case farmaceutiche produttrici, di completamento degli studi sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini che avrebbero dovuto essere acquisiti da AIFA entro termini ben precisi indicati nelle determine. Alleghiamo le cinque determine dei vaccini autorizzati in Italia (**doc. 6-10**). Per il vaccino **Pfizer-Comirnaty**, ad esempio, entro il mese di **dicembre 2023** *“per confermare l'efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio [avrebbe dovuto] fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l'osservatore”*.

Ne emerge che AIFA dovrebbe essere da tempo in possesso degli studi, effettuati dalle varie case farmaceutiche, atti a documentare la sicurezza e l'efficacia dei vaccini in questione. A tutt'oggi, però, come è noto, i tentativi di acquisire i documenti in questione, da parte di privati e associazioni, sono sistematicamente falliti. Appare oltremodo opportuno che sia la Corte costituzionale ad ordinare ad AIFA la produzione in giudizio degli studi in questione. Laddove questi, come appare verosimile, non esistessero o non fossero in possesso di AIFA, è evidente che le condizioni assunte come vere dal legislatore all'atto dell'imposizione dell'obbligo vaccinale si sarebbero rivelate insussistenti *ex post*. Il che non può non incidere sulla legittimità costituzionale dell'obbligo di vaccinazione. Mancando, infatti, uno studio approvato dall'AIFA sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini, questi non potrebbero mai essere oggetto di un obbligo alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte in materia.

Sottoponiamo alla valutazione della Corte in epigrafe l'opportunità di disporre le necessarie misure istruttorie alla luce delle considerazioni svolte.

### **3. La discriminazione dei lavoratori non vaccinati**



**a) Violazione del Regolamento U.E. n. 953/2021, art. 3 paragrafo 7, considerando nn. 20 e 36, CDFUE, art. 21, 51 e 52, Direttiva 2000/78**

**C.E.**

Le norme sospettate di incostituzionalità dal Tribunale di Catania devono altresì essere oggetto di disapplicazione in considerazione del loro contrasto con le norme eurounitarie citate in rubrica. Le norme in materia di obblighi vaccinali comportano, infatti, una gravissima ed evidente discriminazione in ambito lavorativo, implementata in forza di una legge che contrasta, quindi, con fonti di ordine superiore: la normativa eurounitaria e la Costituzione.

L'obbligo di vaccinazione è stato esteso a tutti gli ultracinquantenni: mentre nei medesimi ambiti lavorativi il non vaccinato quarantannenno poteva continuare a lavorare sottoponendosi a tamponi periodici, il lavoratore egualmente non vaccinato che avesse compiuto i cinquanta anni di età non poteva.

Il carattere discriminatorio della normativa risultava perseguito mercé uno strumento (il cd. “*green pass*”) regolamentato da **normativa europea (Reg. n. 953/2021)** rispetto alla quale la legislazione interna (art. 9, D.L. 52/2021) che vi faceva riferimento poneva un'espressa **clausola di compatibilità**.

Tuttavia, gli artt. 9 *quinquies* DL 52/2021 e 4 *quinquies* DL 44/2021 prevedevano proprio l'utilizzo dei certificati verdi Covid-19 quale strumento di discriminazione: **il cittadino italiano od europeo residente in Italia, sprovvisto di green pass base in una prima fase e l'ultracinquantenne senza green pass rafforzato in seguito all'inasprimento degli obblighi era discriminato e non poteva più lavorare.**

I “considerando” 20 e 36 del Regolamento 953/2021 vietano la discriminazione diretta o indiretta in base alla scelta di vaccinarsi o no e sulla base del possesso di una categoria specifica di certificato. Il divieto di discriminazione sulla base della categoria di certificato è, inoltre, espressamente vietata dal comma 7 dell'art. 3.

**Si tratta, invece, proprio di ciò che ha fatto il legislatore italiano, impedendo ad una fetta di lavoratori, distinti per età, di accedere al luogo di lavoro se in possesso**



**di una “categoria specifica di certificato”.**

**La discriminazione per convinzioni personali e per età è altresì vietata dall’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.**

La Carta di Nizza deve senz’altro trovare applicazione, posto che, con i rinvii del DL 44/2021 al DL 52/2021 e di quest’ultimo (all’art. 9, comma 9) al Regolamento UE 953/2021, **è indubitabile che si stesse facendo applicazione anche del diritto eurounitario che aveva normato la materia di detti certificati sanitari (cd. “green pass”), onde lo Stato membro, cioè l’Italia, stava operando “nell’attuazione del diritto dell’Unione” ai sensi dell’art. 51, c. I, CDFUE.**

Peraltro, la **competenza all’Unione** in materia di “*sanità pubblica*” è attribuita quale “*competenza concorrente*” dall’art. 4, comma 1 e comma 2, lettera k), del Trattato sul Funzionamento dell’U.E. (TFUE), e specificata nell’art. 168, n. 1, par. 2.

Secondo il medesimo articolo 168 TFUE, paragrafo 7, il diritto dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni destinate all’organizzazione di servizi sanitari; tuttavia, “*nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione*” (dunque, necessariamente anche la CDFUE), come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza della C.G.U.E. (Sez. VI, 28/4/2022, C-86/21; conformi: Sez. III, 20/12/2017, C-419/16; Sez. III, 21/9/2017, C-125/16).

Ancora, l’art. 6, comma 1 del TUE stabilisce che la CDFUE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati e, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello stesso TUE, “*gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione*”

**La Carta dei Diritti Fondamentali deve trovare comunque applicazione, se non per i profili sanitari e di libera circolazione sottesi alla normativa sul “green pass”, di cui sopra, certamente per gli aspetti legati al diritto del lavoro ed in particolare al contrasto alle discriminazioni in ambito lavorativo.**





**Il punto nodale non è la legittimità dell'obbligo vaccinale in sé come configurato dal legislatore per gli ultracinquantenni e neppure il divieto per i non vaccinati di svolgere una determinata attività lavorativa, ma il fatto che il requisito per l'accesso al lavoro sia stato imposto esclusivamente ad una fascia di lavoratori individuata per età, a parità di altre condizioni ed a prescindere da uno specifico ambito lavorativo.**

Ciò rappresenta, all'evidenza, una **discriminazione per età e per condizioni personali in, quanto è l'età l'unico, esclusivo criterio per il diverso trattamento dei lavoratori dopo l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato.**

La Direttiva 2000/78 CE, all'articolo 6, paragrafo 1, a riguardo, stabilisce che *“le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.”*

Nel caso presente, la **normativa interna non è affatto “oggettivamente e ragionevolmente” giustificata, né la finalità perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari.**

Anzitutto, l'art. 4-*quiquies* D.L. 44/2021 non affermava affatto che la **vaccinazione è un “requisito essenziale” per una determinata attività**, né poteva essere altrimenti, dal momento che si rivolgeva in modo indistinto e generico a qualsiasi ambito di lavoro, pure se autonomo ed in **forma individuale!**

Perciò, gli argomenti relativi alla protezione dell'ambiente di lavoro non possono essere spesi a sostegno della ragionevolezza di un divieto che attingeva qualsiasi contesto lavorativo, e non già settori particolarmente delicati per la trasmissione del contagio.

Per effetto dell'art. 4-*quiquies*, infatti, **non veniva “segregato” un ambiente di lavoro**, come invece per gli altri obblighi che, secondo la Consulta (Sent. 185 e



186/2023), sarebbero giustificati in ragione della professione svolta o del luogo di esercizio (oltretutto, in relazione ad un “contesto di cura”).

Al contrario, **nello stesso ambiente continuavano ad accedere soggetti nelle medesime condizioni immunologiche degli esclusi.**

Nel mentre, l’ultracinquantenne, reputato “fragile” e bisognevole di tutela, poteva frequentare gli stessi luoghi cui accedevano i più giovani, tranne che per guadagnarsi il pane ed *“assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”* (art. 36 Cost.).

Dunque, il divieto di lavorare per l’ultracinquantenne non vaccinato si palesa tutt’altro che *“oggettivamente e ragionevolmente”* giustificato, bensì del tutto arbitrario, in quanto:

- non serviva (neppure in astratto) a tutelare gli altri soggetti nell’ambiente di lavoro, perché ivi si trovavano pure lavoratori nelle medesime condizioni immunologiche di quelli esclusi;
- era del tutto privo di logica pure nell’ottica di una tutela degli stessi soggetti esclusi, in quanto a questi ultimi non veniva riservata tale protezione speciale, correlata all’età, anche al di fuori dell’ambiente di lavoro, unico ambito in cui venivano discriminati.

Orbene, che per una normativa che introduceva tali preclusioni per l’accesso al lavoro ci si debba porre il **problema della compatibilità con i principi stabiliti dalle norme europee fondamentali (CDFUE) e di dettaglio** (con riferimento specifico alla direttiva 78/2000 CE), lo afferma tanto codesta Corte (cfr. Sent. 111/2017), quanto la stessa Corte di Giustizia U.E., che a più riprese si è espressa su normative italiane discriminatorie in base all’età, ravvisandone l’incompatibilità con la cornice normativa europea.

Anche a voler negare, contro ogni evidenza, la competenza dell’U.E. in materia sanitaria, non si potrà mai negarne la competenza **in materia di lavoro, ai sensi degli artt. 3, 4, 45 e 46 del TFUE e, in particolare, nel contrasto alla discriminazione in**





### **ambito lavorativo.**

**L'Unione ha esercitato tali competenze adottando la Direttiva 2000/78 sulla “parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, che si occupa anche, espressamente, della discriminazione per età, non diversamente dall'art. 21 CDFUE.**

*Ergo, non può revocarsi in dubbio l'applicazione, in subjecta materia, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., proprio ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa, in quanto, nel dettare normative in materie di competenza concorrente dell'Unione – tanto la salute quanto il lavoro –, lo Stato italiano agisce in “attuazione del diritto dell'Unione”.*

Codesta Corte Costituzionale dovrebbe, conseguentemente, **dare atto della necessità di disapplicare la normativa in parola e quindi emettere pronuncia di inammissibilità, sulla scia – e pluribus – della citata sentenza n. 111/2017.**

Le norme europee che si assumono violate, in quanto di diretta applicazione, pongono infatti diritti ed obblighi diretti anche in capo a soggetti pubblici e privati, inclusi i datori di lavoro, fondandone la responsabilità civile.

Il diritto eurounitario non postula infatti la necessità di una formale declaratoria di illegittimità dell'atto da disapplicare, che è di per sé illegittimo in quanto contrasti con **i superiori principi, che vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento.**

Di tale obbligo di disapplicazione dovrà pertanto tenere conto pure la Consulta.

Vi è una consolidata giurisprudenza, che risale quantomeno al 1975 (C-43/'75: Defrenne/Sabene), in termini di efficacia diretta **anche per i privati** (ed a maggior ragione per un ente pubblico come AdER) delle norme europee di diretta applicazione (cfr. anche C. cost. n. 111/2017 del 12/5/2017).

*In subjecta materia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, in più occasioni, anche recenti, che il combinato disposto della Direttiva 78/2000 e dell'art. 21 della Carta di Nizza osta a normative italiane discriminanti in base all'età per l'accesso al lavoro* (cfr. Sez. VII, 17/11/2022, n. 304, Sez. VII, 17/11/2022, n. 569,



Sez. II, 3/6/2021, n. 914).

È a rimarcarsi come **nelle citate pronunce della C.G.U.E. non venga sollevato il minimo dubbio circa il fatto che qualsiasi normativa nazionale in materia di lavoro deve rispettare i principi di non discriminazione posti dall'art. 21 della Carta di Nizza.**

Anche codesta Corte, ove non ritenesse semplicemente di dare atto che la normativa *de qua* va **disapplicata**, potrebbe sollevare **questione pregiudiziale interpretativa alla C.G.U.E., chiedendo se le norme di cui all'art. 21 CDFUE ed all'art. 6 della direttiva 2000/78/CE ostino all'applicazione del combinato disposto degli artt. 4 *quater* e 4 *quinqies* DL 44/2021 e 9 *quinqies* DL 52/2021.**

**b) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 3**

L'art. 3 CDFUE subordina qualsiasi trattamento sanitario al consenso libero e informato della persona interessata rendendo così impossibile in radice un trattamento sanitario obbligatorio.

Ciò impone anche alla Corte in epigrafe la disapplicazione delle norme di cui al DL 44/2021, anche prima ed indipendentemente dalla valutazione in termini di costituzionalità delle norme.

Le norme comunitarie (cfr. C. Giust. CE 9.3.1978 *Simmenthal*, C-106/77) prevalgono sulle norme di diritto interno, sia anteriori sia successive, con esse eventualmente in conflitto. Il principio del primato del diritto comunitario esige che tutti i giudici nazionali siano obbligati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto eurounitario (C. Giust. CE 9.9.2003, C-198/2001 *Consortio Industrie Fiammiferi (CIF)*, C. Giust. CE 17.06.1999, C-295/97 *Piaggio*) disapplicando le norme interne in contrasto.

Identici principi sono stati affermati, facendo riferimento all'art. 11 Cost., anche da codesta Corte, secondo cui l'autorità giurisdizionale nazionale è tenuta ad applicare le norme europee disapplicando quelle nazionali contrastanti, senza necessità di un'apposita pronuncia di illegittimità costituzionale (C. cost., 111/2017, C. Cost.



482/1995, C. Cost. 389/1989). Il principio è pacifico (cfr. Cass. 18915/2004, Cass. 18915/2004, Cass. 13225/2004, Cass. 13054/2004; Cass. 9242/2004; Cass. 8319/2004; Cass. 5241/2003; Cass. 17564/2002, CGUE C-603/19 TG, CGUE C-24/19 A, CGUE C-615/18 UY, CGUE C-273/15 ZS Ezernieki). Sul punto, la sentenza – ovunque richiamata – n. 7045/2021 del Consiglio di Stato, capofila delle pronunce che hanno negato l'applicabilità dell'art. 3 CDFUE in materia, ha erroneamente sostenuto che le norme interne in argomento non costituirebbero attuazione diretta di norme eurounitarie.

Tutta la materia vaccinale rientra nel diritto eurounitario: la sanità pubblica costituisce uno dei compiti dell'Unione a mente dell'art. 168 TFUE.

I vaccini in generale e quelli contro il Covid-19 in particolare fanno parte della politica dell'Unione Europea, tant'è che l'approvazione dei farmaci in questione e il loro acquisto sono stati gestiti a livello centrale dagli organi dell'Unione.

Che la salute e le politiche vaccinali facciano parte del diritto dell'UE emerge, ad esempio, dal Regolamento n. 2021/522 UE che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il precedente regolamento (UE) n. 282/2014. L'art. 15, comma 4, del Regolamento esige *“coerenza e complementarità tra le politiche sanitarie degli stati membri”* onde l'Italia non può seguire politiche proprie contrastanti con quelle coordinate a livello dell'Unione.

L'art. 6, comma 1, TUE stabilisce che la CDFUE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, ossia è norma di diretta applicazione all'interno degli ordinamenti nazionali. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Trattato sull'Unione Europea *“gli stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione”*. Pertanto, l'attuazione della Carta di Nizza rientra tra i doveri della Repubblica Italiana.



La necessaria applicazione dell'art. 3 CDFUE deriva anche dal fatto che l'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio è stata rilasciata in base a due norme comunitarie, i Regolamenti (CE) 726/2004 (art. 14 bis) e 507/2006.

Infine (contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia), la sentenza di codesta **Corte n. 20/2019** non esclude la diretta applicabilità delle norme della CDFUE nel nostro ordinamento, ma afferma che, poiché i principi e le norme della CDFUE attengono anche a principi e norme costituzionali, sul punto si intersecano tre possibili strumenti di tutela che sta al giudice di merito scegliere: a) la disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto eurounitario, b) il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in caso di dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione, c) il rinvio alla Consulta affinché del contrasto con le norme europee sia dato conto ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 cost.

Nel solco di tale pronuncia (e di quella, già richiamata, n. 111/2017), si confida che l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiari la questione inammissibile dando atto della necessità di disapplicare la normativa in parola, ai sensi della lettera a), ovvero, in subordine, dia corso al rinvio pregiudiziale di cui alla lettera b), ovvero ancora **accolga nel merito la q.l.c. in riferimento ai parametri ed in base alle pregevoli considerazioni già ampiamente svolte dal Tribunale di Catania.**

In tal senso, appare pleonastico osservare che le suestese argomentazioni in tema di salute, di lotta alla discriminazione e di tutela del lavoro, qui declinate nell'ottica del diritto eurounitario, conservano intatta la loro pregnanza in relazione agli artt. 2, 3, 4, 32 e 36 Cost. evocati nella questione di legittimità costituzionale in esame.

\*\*\*\*\*

Produzioni:

1. Atto costitutivo della Confederazione
2. Statuto della Confederazione



3. Richiesta di moratoria dell'obbligo vaccinale
4. Relazione di accompagnamento alla moratoria
5. Risposta AIFA ad istanza di accesso civico
6. Determina AIFA Comirnaty
7. Determina AIFA Moderna
8. Determina AIFA Janssen
9. Determina AIFA Astrazeneca
10. Determina AIFA Nuvaxovid

Roma, lì, 20 maggio 2025.

Con osservanza.

Avv. Alessandro Fusillo